agid.AOO-AgID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011086.26-05-2017

Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Direttore Generale

A
Avv. Roberto Serantoni
Studio legale
Sindico-Serantoni
Corso Cairoli n. 2
10123 Torino

PEC:
r.serantoni@cnfpec.it

Oggetto

Lettera-contratto per l'affidamento del servizio di supporto giuridico-legale in materia di proprietà industriale.
Codice identificativo gara (CIG): ZBE1E86986

Con la presente, l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito Agenzia o AgID), affida a codesto Studio legale (nel seguito Prestatore), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, il servizio in oggetto, come analiticamente descritto nella presente e nell'offerta-preventivo di codesto Prestatore (protocollata agli atti dell'AgID con numero 0009887 del 10/05/2017) che, se pur non allegata alla presente lettera-contratto, ne costituisce parte integrante.

1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata del servizio

Il Prestatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le attività descritte nella presente lettera-contratto e nell'offerta di codesto studio legale secondo le modalità descritte nella presente lettera-contratto e nella suddetta offerta.

Il servizio in oggetto consiste nella fornitura di servizi di supporto giuridico-legale in materia di proprietà intellettuale e diritto digitale; le attività da svolgere riguardano in particolare:

a) Supportare l'AgID nella gestione delle riunioni con gli Identity provider sul tema della proprietà intellettuale e della rivendicazione del brevetto da parte di Infocert;
b) Esaminare le questioni legali afferenti i diritti di brevetto in rapporto ai modelli delineati nella regolamentazione tecnica SPID;
c) Valutazione tecnico-brevettuale sul brevetto Infocert per l'individuazione di strategie di ricomposizione bonaria della controversia, con l'elaborazione di proposte di ricomposizione;
d) Emissione di un parere giuridico-legale sulle modifiche alle clausole delle convenzioni con gli Identity provider per la gestione di eventuali

problematiche brevettuali future;

e) Definizione di un protocollo che consenta di avviare gruppi di lavoro per la definizione di regole tecniche e linee guida.

Le attività in questione avranno una durata di sei mesi con decorrenza dalla data di conoscenza dell'accettazione della presente-lettera contratto, da firmare digitalmente e trasmettere all'indirizzo PEC di questa Agenzia, protocollo@pec.agid.gov.it.

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l'Agenzia, con un preavviso di almeno quindici giorni (da comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

2. Corrispettivo

Trattandosi di contratto a corpo, a fronte delle attività in questione sarà corrisposto un importo pari a **€ 19.800,00** escluso IVA, ritenuta d'acconto, contributi previdenziali ed oneri di cassa, effettuata la riduzione dell'1% per esonero dal prestare deposito cauzionale sull'importo offerto pari a € 20.000,00 escluso IVA, ritenuta d'acconto, contributi previdenziali ed oneri di cassa.

Il prezzo a corpo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l'esecuzione delle attività in questione.

3. Penali e risoluzione

In caso di ritardo nell'avvio delle attività di cui al precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore

dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.

Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesto studio legale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Attestazione di regolare esecuzione

Le attività in questione saranno soggette ad attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro 15 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle attività.

La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nell'offerta del Prestatore.

Resta inteso che il Prestatore ha l'obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività ed il risarcimento dei maggiori danni causati all'Agenzia.

5. Fatturazione e pagamento

La fatturazione del corrispettivo relativo alle attività in oggetto avverrà alla data del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, emesso ai sensi del precedente paragrafo 4.

Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica

Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG in oggetto, dovra' essere intestata a:
Agenzia per l'Italia Digitale
Area Contabilità, Finanza e Funzionamento
Via Liszt, 21 - 00144 Roma
c.f. 97735020584.

Si rappresenta che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente **Codice Univoco Ufficio** dell'Agenzia: **UF4NU9**.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

In linea con la circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa del 9 febbraio 2015 avente per oggetto " IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti", punto 1.2 "Soggetti esclusi", l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è tra gli Enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti.

In linea con la normativa vigente il fornitore è tenuto a inviare apposita comunicazione, sempre tramite il protocollo@pec.agid.gov.it, al RUP, all'Area Contabilità, Finanza e Funzionamento e all'Area Affari e giuridici e contratti, del pagamento dell'imposta di bollo all'atto del perfezionamento del presente affidamento.

6. Personale

Il Prestatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere altresì all'amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro della competente categoria.

7. Tracciabilità dei flussi finanziari

Codesto Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie".

Pertanto, codesta Prestatore deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi

dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesto Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

8. Responsabilità civile e obbligo di manleva

Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

9. Divieto di cessione del contratto e di subappalto

In base a quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le attività in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell'Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che l'Agenzia ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Agenzia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Prestatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

11. Riservatezza

Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant'altro di cui verrà a conoscenza nel corso dell'appalto.

12. Condizioni generali

Codesto Prestatore è tenuto a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all'interno dell'Agenzia e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento.

Il personale dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell'Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza di codesto Prestatore in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte del Prestatore che da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per lo Studio legale anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di

esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.

Il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Tortorelli Francesco (Agenzia per l'Italia Digitale – Via Liszt, 21, Roma - tel. 06.85264435, e-mail: "tortorelli@agid.gov.it").

Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società ed inviata all'indirizzo PEC di questa Agenzia, protocollo@pec.agid.gov.it.

Antonio Samaritani

Firmato digitalmente da ANTONIO SAMARITANI
Data: 2017.05.25 16:51:57 +02'00'

Per accettazione

SERANTONI ROBERTO

Firmato digitalmente da SERANTONI ROBERTO
Data: 2017.05.26 11:15:23 +02'00'

Agenzia per l'Italia Digitale
Viale Liszt, 21
00144 Roma, Italia
t+39 06 85264206
pecprotocollo@pec.agid.gov.it
direzione.generale@agid.gov.it